

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 140/2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento.

3.2 In base a quanto sopra esposto, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) condanna parte convenuta UNICREDIT S.P.A. a corrispondere a parte attrice l'importo di € 21.949,41, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
- 2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Giovanni Francescon definitivamente a carico di parte convenuta UNICREDIT S.P.A.;
- 3) condanna parte convenuta UNICREDIT S.P.A. - a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 3.140,00, di cui € 340,00 a titolo di spese, il resto per compenso, oltre accessori come per legge.

Treviso, 20/01/2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annalia Bossetto

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

TRIBUNALE DI TREVISO

05 FEB. 2014

Depositato in cancelleria
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annalia Bossetto